

**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Forlì - Sezione Civile - riunito in Camera di  
Consiglio composto dai Magistrati Sigg.ri:

<b>DOTT. ALBERTO PAZZI</b>	<b>Presidente Est.</b>
<b>DOTT. MASSIMO DE PAOLI</b>	<b>Giudice</b>
<b>DOTT. FRANCESCO CORTESI</b>	<b>Giudice</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 2157/06 R. G.

Promossa da :

~~\_\_\_\_\_~~ nato in ~~\_\_\_\_\_~~ il ~~22/03/1954~~,

~~ROTTOLI STAFFA~~ nata a ~~\_\_\_\_\_~~ il ~~20/11/1957~~ entrambi

residenti in ~~\_\_\_\_\_~~ Corso n. ~~\_\_\_\_\_~~

elettivamente domiciliati in ~~\_\_\_\_\_~~

presso avv. Ilio Mambelli rappresentati e difesi congiuntamente e

disgiuntamente dagli avv.ti Stefania Bondini avv. Mary Ravaioli e

Dott. Micol Lombardini

**ATTORI**

Contro

~~\_\_\_\_\_ S.P.A.~~

44/08  
 N. Sent.  
 N. 358 Cron.  
 N. 93 Rep.

Oggetto: *Società*

Spedita il: 18.12.04

Decisa il: 18.12.04

Depositata il: 16.1.08

Minuta depositata  
 il 24.12.04  
 al Canc. Trib.  
 \_\_\_\_\_  
 CANCELLIERE

**- OMISSIS -**

*10/1/08*

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.7.2006 ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ premesso:

- di essere contitolari di un dossier titoli acceso presso la filiale di ~~\_\_\_\_\_~~ della ~~Cassa di Risparmio di Forlì s.p.a.~~;
- che nel mese di aprile del 2001 ~~\_\_\_\_\_~~, su consiglio dell' impiegato dell' istituto di credito, il quale aveva assicurato l' assenza di rischi dell' operazione, aveva investito la somma di € 18.000 in obbligazioni della Repubblica Argentina;
- che il rating del prodotto acquistato, che già presentava rilevanti profili di rischio fin alla sua emissione e doveva considerarsi inadeguato per risparmiatori con le loro caratteristiche, era progressivamente diminuito fino a quando, nel dicembre 2001, si era verificato il default delle obbligazioni acquistate;
- che la banca al momento dell' acquisto non aveva fornito informazioni sulla reale natura dei titoli, né aveva preventivamente richiesto notizie in merito all' esperienza acquisita in materia di investimenti finanziari ed in ordine agli obiettivi perseguiti nonché sulla loro propensione al rischio; - tanto premesso, convenivano in giudizio avanti a questo Tribunale la ~~Cassa di Risparmio di Forlì s.p.a.~~, con sede in ~~\_\_\_\_\_~~ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, onde sentirla condannare, previa declaratoria di nullità del negozio per violazione delle disposizioni degli artt. 21 d. lgs. 58/1998 e 26, 28 e 29 Reg. Consob 11522/1998, di annullamento del medesimo per dolo o errore o di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte ai medesimi obblighi normativi, al pagamento della menzionata somma, oltre accessori, per le ragioni di credito sopra esposte.

*Alfari*

Si costituiva tempestivamente in giudizio l' istituto di credito convenuto il quale contestava la fondatezza delle avversarie asserzioni, di cui demandava l' integrale reiezione.

In particolare la ~~Cassa di Risparmio di Forlì spa~~ negava che il proprio personale avesse sollecitato l' investimento e precisava di aver fornito ai propri clienti il documento sui rischi generali di investimento senza ottenere alcuna informazione sulla loro situazione finanziaria, sugli obbiettivi perseguiti e sulla propensione al rischio.

L' istituto di credito convenuto spiegava inoltre che l' operazione era assolutamente coerente con la propensione al rischio dimostrata dagli attori, i quali non solo avevano già acquistato in passato titoli di natura altamente speculativa, ma erano anche titolari di due contratti di gestione di un portafoglio titoli ad alto rischio.

#### IL CASO.it

Il ~~Cassa di Risparmio di Forlì spa~~ negava infine che l' operazione fosse stata conclusa in una situazione di conflitto di interessi, dal momento che aveva venduto ai clienti titoli che non possedeva stabilmente nel suo portafoglio, ma che aveva reperito sul mercato a seguito degli ordini ricevuti.

All' udienza di discussione del 18 dicembre 2007 i difensori hanno illustrato le rispettive conclusioni ed il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.

Stante al complessità della controversia il Tribunale ha disposto, ai sensi dell' art. 16, 5° c., d. lgs. 17.1.2003 n. 5, che la sentenza fosse depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale.

#### Motivi della decisione

La prima domanda avanzata da parte attrice non è fondata.

Assumono gli attori che il mancato assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 58/98 e dal regolamento Consob n. 11522/98 abbia

comportato la nullità *ab origine* dell' ordine di acquisto delle obbligazioni in parola.

La tesi, soprattutto con riguardo alla violazione degli obblighi informativi, è stata condivisa da numerosi giudici di merito, a parere dei quali la sanzione in parola, pur non essendo espressamente prevista dalla normativa in questione, potrebbe essere ricavata in considerazione degli interessi civilistici, anche di rango costituzionale (art. 47 Cost.), che l' impianto normativo mira a tutelare, identificabili nella tutela dei risparmiatori *uti singuli*, del risparmio pubblico, come elemento di valore dell' economia nazionale, della stabilità del sistema finanziario e dell' efficienza del mercato dei valori immobiliari, con vantaggi per le imprese e l' economia pubblica.

Ritiene questo collegio, tuttavia, che la tesi non sia condivisibile, preferendo aderire all' opposta tesi sviluppata dalla giurisprudenza fino ad ora pronunciata al riguardo e confermata di recente dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione (*"La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c."* Cass., sez. un. 19.12.2007 n. 26725).



A ben guardare infatti il legislatore non ha espressamente previsto la nullità del contratto di intermediazione finanziaria in conseguenza della violazione di tutti gli obblighi previsti dal T.U.F. e dal regolamento Consob n. 11522/98, ma solo in alcune specifiche ipotesi (ad esempio per quanto attiene la violazione del disposto degli artt. 23, 1°, 2° e 3° c., 24, 2° c., e 30, 7° c., T.U.F.).

Se ne può così ricavare che alcuni specifici comportamenti, nell'ambito del generale dovere di diligenza e correttezza previsto dall'art. 21 T.U.F., siano stati valutati dal legislatore come essenziali e meritevoli di una tutela particolarmente rigorosa, derivando da tale natura la sanzione della nullità in conseguenza della loro violazione.

#### **IL CASO.it**

Al contrario nel silenzio del legislatore non è possibile fare ricorso alla sanzione della nullità, che costituisce il più severo rimedio civilistico, nei casi di violazione di differenti norme comportamentali, le quali peraltro hanno una portata generale e, in quanto prive di specificità, sono inidonee ad individuare precise regole di comportamento a cui l'agente sia tenuto ad uniformarsi.

In sostanza, in presenza di una distinzione - che deve intendersi voluta e non casuale - fra adempimenti prescritti a pena di nullità ed altri obblighi di comportamento di carattere generale pure posti a carico dell'intermediario per la violazione dei quali non è prevista la medesima sanzione, non è possibile, anche in ossequio al principio di legalità, ipotizzare una generalizzata qualificazione di tutta la disciplina dell'intermediazione mobiliare come normativa di ordine pubblico presidiata dalla cd. nullità virtuale (si veda in questo Tribunale Milano 7555/05).

Sono parimenti inaccoglibili le domande attee volte ad ottenere la declaratoria dell'annullamento del contratto di acquisto dei bond argentini per dolo o errore, non solo a causa del maturare del termine di prescrizione previsto dall'art. 1442, 1° c., c.c., atteso che a fronte dell'eccezione sollevata



dalla convenuta era onere di parte attrice dimostrare la posteriorità della data della scoperta del dolo o dell' errore, ma anche perché non ricorrono i presupposti caratteristici di tali istituti, dal momento che non vi è prova che la banca abbia indotto con l' inganno gli attori ad acquistare le obbligazioni in parola o del fatto che i coniugi Monti siano caduti in un errore essenziale e riconoscibile dall' altra parte circa l' oggetto del contratto.

Diversa sorte spetta invece, a parere di questo collegio, alla richiesta di accertamento dell' inadempimento dell' istituto di credito convenuto agli obblighi che espressamente le imponeva l' art. 21 del d. lgs. 58/1998.

Questa norma prescrive che i soggetti abilitati a prestare servizi di investimento devono acquisire le informazioni necessarie dei clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.

Nel contempo l' odierna convenuta era obbligata ad assumere precise informazioni in merito alla natura dell' investimento ed a renderne edotto il cliente prima del perfezionamento del contratto.

La ~~Cassa di Risparmio di Fano~~ p.a. non ha affatto dimostrato di aver tenuto una simile condotta, come le imponeva il disposto dell' art. 23, ultimo comma, d. lgs. 58/1998.

Si noti in particolare che nella prospettiva sopra indicata le prove articolate dall' istituto convenuto sono assolutamente superflue ai fini del decidere.

Invero, quand' anche si volesse dare per ammesso che l' acquisto delle obbligazioni argentine assicurava un rendimento analogo o inferiore ad altre precedenti operazioni compiute dagli attori e che esso venne effettuato dietro specifica scelta del ~~cliente~~ il quale, malgrado le varie possibilità prospettagli, insistette sulla necessità di ottenere un rendimento superiore a quello del mercato monetario, rimarrebbe comunque indimostrato il fatto che il personale dell' istituto di credito abbia fornito al cliente ogni informazione

*CPM*

necessaria in merito alla natura del titolo acquistato, al rating all' epoca riconosciuto dalle agenzie internazionali ed alla rischiosità ad esso riconnessa. Peraltro è notorio che l' agenzia Standard & Poor's, nel momento in cui l' investimento fu fatto, classificava i titoli argentini nella categoria speculativa BB, ritenendoli quindi titoli con possibilità di rimborso discutibile ed intendendo mettere sull' avviso circa la possibilità che l' investimento risultasse esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali; in particolare l' agenzia spiegava che se la situazione economica del paese emittente non fosse risultata favorevole, nel medio periodo, esisteva una concreta possibilità di insolvenza.

L' agenzia Moody's, pur non avendo espresso un rating specifico per il titolo in questione, attribuiva all' Argentina in quel frangente un rating pari a B1, ritenendo pertanto gli investimenti destinati a questo Stato di categoria speculativa con scarsa possibilità nel lungo periodo di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale.

#### IL CASO.it

A fronte di simili giudizi delle agenzie di rating internazionali sul grado di solvibilità dello stato emittente il titolo obbligazionario, era preciso onere della ~~Cassa di Risparmio di Roma S.p.A.~~ dapprima acquisire precise informazioni in merito ai titoli che stava proponendo alla propria clientela, quindi spiegare le caratteristiche dell' investimento, soprattutto in merito ai rischi che potevano essere corsi, ai coniugi ~~M...~~ in modo che essi potessero prendere le proprie decisioni in maniera consapevole e dopo aver valutato tutti i possibili rischi connessi all' operazione.

L' inadempimento a tale obbligo da parte della banca convenuta ha provocato una carenza informativa in capo agli attori, che hanno deciso di procedere all' operazione in assenza del necessario quadro informativo e non potendo quindi apprezzare compiutamente il rischio in cui sarebbero incorsi.



Il grave inadempimento all'obbligo contrattuale previsto dall'art. 21, 1° c., lett. b), d. lgs. 58/1998 comporta la risoluzione del contratto in parola, con il conseguente obbligo per l'odierna compagine convenuta, previa restituzione dei titoli in parola da parte degli odierni attori, di corrispondere in favore di questi ultimi la complessiva somma di € 18.000, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.

Parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore di ~~Roma Monti~~ ed ~~Anna Bassoli~~ della complessiva somma di € 18.000, oltre agli accessori nella misura sopra indicata.

La presente sentenza è immediatamente esecutiva fra le parti, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ragione della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta in ambito istruttorio; l'istituto convenuto, inoltre, si farà carico per intero degli oneri della consulenza tecnica contabile espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da ~~Roma Monti~~ ed ~~Anna Bassoli~~ nei confronti della ~~Cassa di Risparmio di Cesena~~ s.p.a., con sede in ~~Cesena~~ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, mediante atto di citazione notificato il 17.7.2006, ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la risoluzione del contratto di acquisto di titoli obbligazionari argentini concluso in data 5.4.2001 per grave inadempimento dell'istituto di credito convenuto;
- condanna la ~~Cassa di Risparmio di Forlì s.p.a.~~, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di ~~Roma Monti~~ ed ~~Anna Bassoli~~ - previa restituzione dei titoli in parola da parte degli attori - della somma di € 18.000, oltre ad accessori nella misura indicata in parte motiva;

- condanna la Ca. [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all' integrale refusione in favore di [redacted] ed [redacted] delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.417, di cui € 200 per spese ed anticipazioni, € 1.017 per diritti e € 1.200 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed alle spese di C.T.U. *(non espletata)*

- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell' art. 282 c.p.c..

Così deciso nella camera di consiglio in questo Tribunale tenutasi in data 18 dicembre 2007.

**IL CASO.it**

Il Presidente estensore

*Alberto Ferrari*

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
D. SPADA

TRIBUNALE DI FORLÌ
Depositato in cancelleria
addì 16 GEN. 2008
Il Collaboratore di Cancelleria

Registrato a Forlì il 06.02.08 N° 268 Mod. IV  
 € 564,72 (Euro cinquecento sessante e quattro/72)  
 di cui € ..... per trascrizione.

F.to IL DIRETTORE

